



COPIA CONFORME

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 27-09-12

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PITOCCHI ROBERTO	P
SERINI CLAUDIO	P	TIZZI LAURA	P
MARI MANUELA	P	CARAFFINI FRANCESCO	P
ROSSI FABIO	P	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
PRESENTI GILBERTO	A	CAPACCI ALESSANDRO	A
COLACICCHI ROMANO	P	ANGIOLUCCI GILBERTO	A
BELARDINELLI SARA	P	PALADINO ENEA	P
DOMINI GIANFRANCO	P	CIRIGNONI GIANLUCA	P
CANGI SONIA	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno 15/10/2012 al giorno 30/10/2012 con numero 362.

Citerna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- **RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 14 del 18/6/2012 avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" per l'anno 2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU e le detrazioni per l'anno 2012 nella seguente misura:
 - a) **aliquota di base:** incremento dello 0,13 per cento rispetto all'aliquota base stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
 - b) **aliquota abitazione principale:** nessun incremento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011;
 - c) **aliquota aree edificabili:** nessun incremento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
 - d) **aliquota ridotta dello 0,36** per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
 - e) detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2, dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, (nella misura massima di un'unità per ciascuna classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare euro 400 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a euro 600. La detrazione di euro 200,00 spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;
- **VISTO** il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/4/2012 n. 44 in materia di semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i comuni possono deliberare o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012;
- **VISTA** inoltre la circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle Finanze avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti";
- **RITENUTO** di rideterminare le aliquote deliberate con la citata propria deliberazione n. 14/2012 citata, come segue:





COPIA CONFORME

- **aliquota di base: incremento dello 0,17** per cento rispetto all'aliquota base stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
- **aliquota abitazione principale: incremento dello 0,05** per cento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011;
- **aliquota ridotta dello 0,31** per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- VISTO il D. Lgs. 267/2000;
- CON VOTI FAVOREVOLI dodici, contrari due (Cirignoni e Paladino), astenuti nessuno resi per alzata di mano dai quattordici consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) DI RIDETERMINARE, per l'anno 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:
 - a) **Aliquota di base: incremento dello 0,17** per cento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
 - b) **Aliquota abitazione principale: incremento dello 0,05 per cento** rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011;
 - c) **Aliquota aree edificabili:** nessun incremento rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011;
 - d) **Aliquota ridotta dello 0,31 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
 - e) Confermare per l'esercizio 2012 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2, dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, (nella misura massima di un'unità per ciascuna classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), in euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare euro 400 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a euro 600.
La detrazione di euro 200,00 spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.






COPIA CONFORME

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**


Data: 27-09-12



F.to Il Responsabile del servizio
STOPPINI RITA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 27-09-12



F.to Il Responsabile del servizio
STOPPINI RITA

F.to Il SEGRETARIO COMUNALE

Dr. DECENTI BRUNO



F.to Il Presidente

Dott.ssa FALASCHI GIULIANA

Citerna, li

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bruno Decenti**